



## IL MESTIERE DI SENATORE

ANTONIO GUARINO

1. — Nella *libera respublica Romanorum* al senato si accedeva, a séguito della *lex Ovinia* del 312 circa avanti Cristo, in quanto fosse stata effettuata un'apposita selezione (*lectio senatus*) dalla magistratura dei censori<sup>1</sup>. I censori, che operavano di regola ogni cinque anni, dovevano sistemare, compatibilmente col numero dei seggi vacanti, gli ex-magistrati (non importa se patrizi o plebei) del periodo precedente la loro elezione alla censura, escludendo quelli di cui avessero accertato l'indegnità morale, e dovevano inoltre tener d'occhio quei cittadini, anche se non ex-magistrati, che presentassero note di particolare benemerenda. Durante gli anni di vacanza della magistratura censoria, i magistrati che man mano uscivano di carica friggevano (è umano) per non poter essere ancora senatori e perciò, ad ogni buon conto, si affrettavano, rispettando l'ordine di rango, ad occupare preventivamente i posti vuoti (se ve ne erano di vuoti) nella curia. In attesa della conferma che sarebbe spe-

---

\* Questo scritto è dedicato all'amico Giuseppe Branca.

<sup>1</sup> Sulla *lex Ovinia de senatus lectione* cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912, rist. 1962) 233. Si trattava di un plebiscito posteriore alle *leges Publiliae Philonis* del 339 e non successivo alla famosa censura (con relativa prima vera *lectio senatus* della tradizione romana) del 312 a.C.: dunque, almeno secondo me (cfr. A. GUARINO, *L'exaequatio legibus dei plebiscita* [1951], in *Le origini quiritarie* [1973] 162 ss.), di una delibera della plebe convertita in *lex centuriata* da un esplicito voto dei *comitia centuriata*. La datazione più precisa è controversa, ma viene solitamente situata tra il 318 e il 312. Per quanto mi riguarda, tendo a credere che il largheggiante *plebiscitum Ovinium*, secondo cui i senatori potevano essere presi « *ex omni ordine* » (cfr. Fest. p. 290), sia stato appunto convertito nella *lex centuriata de potestate censoria* (degli ultimi mesi del 313 a.C.) da cui fu espressa la censura di Appio Claudio Cieco e di Caio Plauzio Venox. Quest'ultimo si dimise, suppongo, proprio, perché non sopportò le nuove direttive circa la *lectio senatus* (cfr. Liv. 9.29.7: *... ob infamem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus collega magistratu se abdicavit*; v. però Liv. 33.4, da cui sembra risultare che Plauzio si ritirò dalla carica alla scadenza regolare dei diciotto mesi, mentre Appio Claudio volle

rabilmente venuta dalla prossima coppia censoria, si riconosceva loro il diritto, se non di votare, almeno (e non era poco) di esprimere ed argomentare il loro parere (*dicere sententiam*) sui temi in discussione nel consesso<sup>2</sup>.

Tutto ciò è ben noto agli storiografi del diritto romano, come pure è ben noto e viene generalmente insegnato (è *communis opinio*, come si dice) che tra i requisiti per essere selezionati come senatori (e poi confermati come tali in occasione delle successive censure) vi era, e lo abbiamo detto, quello dell'ineccepibile moralità, ma non vi era quello di un censo minimo. Anche i meno abbienti, addirittura i poveri, potevano aspirare al senato; e siccome i senatori venivano, nella schiacciante maggioranza, dagli ex-magistrati, è chiaro che requisiti di censo non erano richiesti nemmeno per l'accesso alle magistrature<sup>3</sup>. Con la solita incisività, lo ha detto nel suo trattato Teodoro Mommsen, pur aggiungendo, a proposito dei senatori, che negli ultimi tempi della repubblica è più che probabile che ad un censo minimo di una certa consistenza si desse assai peso, peraltro solo in linea di fatto<sup>4</sup>. Precisazione, quest'ultima, illuminante: non tanto perché vi sono, come vedremo tra poco, forti indizi a favore, quanto perché al Mommsen non poteva sfuggire che, sul finire della *libera respublica*, maturavano i presupposti dell'istituzione da parte di Augusto dell'*ordo senatorius*, qualificato tra l'altro da un censo minimo di un milione di sesterzi<sup>5</sup>.

Contro questa dottrina consolidata<sup>6</sup> si è schierato di recente un acuto studioso francese, Claude Nicolet, sia in un articolo *ad hoc* che in un suo bel libro sul « mestiere di cittadino » nella Roma repubblicana<sup>7</sup>. Non vi

---

continuare allo scopo di portare a termine le sue ingenti opere pubbliche).<sup>2</sup> Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>5</sup> (1975) 199 s., 218 ss. <sup>3</sup> V. *infra* n. 5 e 6. Valerio Massimo (4.4) fa un lungo elenco di casi di vera e propria *paupertas* in cui versarono eminenti uomini pubblici romani. Sebbene sia ovvio che egli esageri fortemente, e sia più che possibile che poco o nulla vi sia di vero nella sua elencazione, è sintomatico che Valerio Massimo, pur scrivendo i suoi *factorum et dictorum memorabilium libri* agli inizi dell'età del principato (e cioè quando il censo senatorio si era, come vedremo, pienamente affermato), non mostri di sospettare che già in età repubblicana fosse richiesto *de iure* un censo minimo, tale da escludere la possibilità dell'indigenza. <sup>4</sup> T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1<sup>3</sup> (rist. 1952) 484 ss., 2.1<sup>3</sup> (rist. 1952) 418 ss., 3.1<sup>3</sup> (rist. 1952) 458 ss. (v. in particolare la trad. francese 2.147 e 7.50). <sup>5</sup> V., da ultimo, A. CHASTAGNOL, *La naissance de l'ordo senatorius*, in *MEFRA*. 85 (1973) 583 ss. <sup>6</sup> V. tuttavia, in senso contrario, J. N. MADVIG, *L'état romain* (tr. francese, 1882) 1.135 ss., citato dal NICOLET (nt. 7) 20 e nt. 4. <sup>7</sup> C. NICOLET, *Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste*, in *JRS*. 66 (1976) 20 ss., cui si riferiranno le citazioni nelle note successive. Cfr.

è dubbio, egli sostiene, che le basi dell'*ordo senatorius* furono gettate da Augusto, ma Ottaviano non tirò fuori l'ordine senatorio dal nulla giuridico. Tra il 18 e il 13 avanti Cristo, probabilmente in tappe successive, egli avrebbe distaccato i senatori dagli *equestres*, i quali costituivano il rango censitario da cui sino ad allora sarebbero usciti i magistrati e conseguentemente i senatori. Mentre per i cavalieri il censo minimo rimase fisso alla cifra tradizionale di 400.000 sesterzi, per il nuovo *ordo senatorius* il censo minimo fu portato progressivamente ad un milione di sesterzi<sup>8</sup>.

La teoria è molto fine, ma, almeno secondo me, non è accoglibile. Se si trattasse soltanto di dire che le sue pezze di appoggio non convincono, il discorso potrebbe essere chiuso a questo punto o in pochissime altre battute successive. Ma si dà il caso che le considerazioni del Nicolet, venendo ad aggiungersi a recenti rilievi di altri sul modo di far storia della costituzione romana, offrano lo spunto a qualche opportuna variazione di carattere metodologico e, perché no?, anche a qualche riflessione di carattere pratico su quello che, parafrasando l'autore francese, vien fatto di chiamare il « mestiere di senatore ».

2. — Non è la prima volta che la grandiosa ricostruzione mommseniana del diritto pubblico romano viene sottoposta a critiche. A partire dalla recensione che vi dedicò il Lange<sup>9</sup>, innumerevoli autori, me compreso<sup>10</sup>, hanno segnalato, tra l'altro, il rigore eccessivo con cui il Mommsen « costituzionalizza » le notizie sulla vita politica romana, figurando un complesso di regole giuridiche fondamentali che invece è assai probabile, sopra tutto per il periodo della *libera respublica*, non siano mai esistite o state avvertite, dalla generalità dei Romani, come tali. Di recente, alcuni autori tedeschi si sono compiaciuti di dar sapore di alta dottrina a queste impostazioni ed hanno parlato di una costituzione romana, e in particolare di una costituzione repubblicana, la quale non era teoreticamente chiusa e inflessibile, alla maniera della maggioranza delle costituzioni contemporanee, ma era invece in continua crescita, col risultato che molte volte quella che può sembrare a tutta prima una consolidata « istituzione » costituzionale si rivela essere, ad un'indagine più cauta, solo un'istanza o, tutt'al più, una prassi politica<sup>11</sup>.

anche C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976) 71 ss., 81 ss. Per una puntuale conferma della teoria, v. anche: C. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen*, I. *Les structures de l'Italie romaine* (1977) 363 ss. <sup>8</sup> NICOLET (nt. 7) 32 ss. Amplius: CHASTAGNOL (nt. 5) 583 ss. <sup>9</sup> LANGE, *Kl. Schriften* 2 (1887) 154 ss. <sup>10</sup> Ad esempio, A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA* 81 (1971) 240 ss., e, per un caso concreto, A. GUARINO, *'Senatus consultum ultimum'*, in *Fs. v. Lübtow* (1970) 281 ss. <sup>11</sup> Chr. MEIER, *Entstehung*

Nel caso che stiamo esaminando, il Nicolet rovescia peraltro le posizioni. Egli non accusa il Mommsen, con i molti che l'hanno seguito, di aver creato una norma costituzionale inesistente, ma lo accusa di non averla creata o, più precisamente, di non aver intravvisto, attraverso l'analisi delle fonti (indubbiamente scarse e vaghe) di cui disponiamo, l'esistenza *ab origine* di un principio costituzionale per cui i magistrati dovevano essere estratti dalle centurie dei cavalieri, o almeno da quelle della prima classe dei fanti dei comizi centuriati, sì che pertanto i senatori (o quanto meno, tra questi, gli ex-magistrati) dovevano anch'essi avere il censo minimo relativo<sup>12</sup>.

Attaccato così su due fronti, come si difenderebbe, posto che lo ritenesse necessario, Teodoro Mommsen? Bisognerebbe avere il suo genio per intuirlo. Io penso però ch'egli direbbe almeno qualcosa del genere: « Premesso che io sono tutt'altro che convinto di aver lasciato col mio *Staatsrecht* un *monumentum aere perennius*, il lavoro che ho svolto è stato inteso a dare ai posteri una solida e in gran parte nuova base di partenza per le loro riflessioni sulla costituzione romana. La linea che ho seguito è stata quella di non farmi ingannare facilmente né dalla notizia di singoli o reiterati fatti, né dalla stessa notizia di specifiche leggi e disposizioni equiparate, ma di cercare nella storia romana i segni affidanti, quale che ne fosse la fonte, dell'esistenza e dell'evoluzione storica di un certo ordinamento complessivo »<sup>13</sup>.

Che altro si può fare, infatti, allo stato delle nostre conoscenze della vita pubblica romana, e repubblicana in ispecie, se non sforzarsi di ricostruire la « logica generale » dell'ordinamento costituzionale romano e delle sue variazioni? Di più, anzi, è da chiedersi: gli stessi Romani ebbero

---

*des Begriffs 'Demokratie'* (1970) 87: 'Die römische Verfassung war gewachsen, nicht gestiftet; in einer neuen, besser geeignete Terminologie gesagt: sie war nomistisch, war immer vom Vorgegebenen ausgegangen, auf das Vorgegebene orientiert gewesen, ohne Bruch'. V. anche J. BLEICKEN, 'Lex publica', *Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1975) 16 ss.; R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Consulwahlen von 366 bis 50 v. Chr.* (1976) 9 s. <sup>12</sup> Occorre chiarire che, per il NICOLET (nt. 7) 20 s. (cfr. amplius C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine* I [1966] 16 ss.), nell'ordinamento centuriato 'serviano', cioè originario, *equites* e *pedites* della prima classe erano una cosa sola: rispetto ai *pedites* gli *equites* erano, più precisamente, quelli col 'censo più elevato' (*census maximus*). Diversamente, A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 105 ss.

<sup>13</sup> Che Teodoro Mommsen, da quella persona di elevatissimo ingegno che era, non si illudesse di scrivere pagine definitive ed eterne, risulta, non fosse altro, dal suo ben noto testamento. Quanto ai criteri del suo delicato lavoro di sistemazione storico-giuridica, è illuminante la lettura della prefazione alla seconda edizione (1876) dello

forse del loro ordinamento statuale una precisa visione « normativa », così come la ebbero per il *ius privatum*, o ebbero invece di esso una visione « istituzionale », cioè il concetto di una struttura complessiva non tutta tradotta in norme, ma esprimentesi anche e sopra tutto in necessità di comportamenti imposte da tutta una serie di interdipendenze strutturali? La mia tesi, per quel che vale, è nel secondo senso<sup>14</sup>, e mi aiuta sia a capire certe ricostruzioni « intuitive » del Mommsen, sia a non sopravvalutare certe critiche del tutto astratte che al Mommsen si fanno in nome (succede) della concretezza.

In ordine alla questione del censo dei senatori gli indizi nell'uno e nell'altro senso, come vedremo subito, non mancano. Concludere in qualunque modo in base ad essi è, dunque, estremamente azzardato. Ecco perché, e vedremo subito anche questo, la soluzione più persuasiva (non dico con ciò la soluzione sicura) può essere suggerita solo dal riferimento alle strutture portanti dell'ordinamento.

3. — A prescindere dalle numerose testimonianze relative a casi singoli di senatori che sarebbero pervenuti in senato dall'*ordo equester* (testimonianze che non possono esser fatte valere in ordine alla situazione *de iure*), il passo che maggiormente avrebbe peso, secondo il Nicolet<sup>15</sup>, si incontra nelle storie di Polibio. Questi descrive i modi di reclutamento dell'esercito romano e dice che, dopo l'elezione dei consoli, si passa in Roma alla designazione di un certo numero di tribuni militari (gli ufficiali di stato maggiore dell'armata), mentre « per il resto, i cavalieri debbono compiere dieci campagne e i fanti ne devono compiere sedici prima di giungere all'età di quarantasei anni » (cioè all'età dell'ingresso nelle centurie dei *seniores* della fanteria centuriata). Poco più avanti, Polibio infine conclude con queste precise parole: « A nessuno è permesso di ottenere una carica politica (πολιτικήν λαβεῖν ἀρχήν), se non abbia compiuto dieci campagne »<sup>16</sup>.

Questo subordinare a dieci campagne l'ottenimento di qualsivoglia

*Staatsrecht.* <sup>14</sup> A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 278 ss., 288 ss. <sup>15</sup> Cit. (nt. 7) 22 s. <sup>16</sup> Polyb. 6.19.1-5: Ἐπειδὴν ἀποδείξωσι τοὺς ὑπάτους, μετὰ ταῦτα χιλιάρχους καθιστᾶσι, τετταρασκαίδεκα μὲν ἐκ τῶν πέντε ἑνιαυσίους ἔχόντων ἤδη στρατείας, δέκα δ' ἄλλους σὺν τούτοις ἐκ τῶν δέκα. τῶν λοιπῶν τοὺς μὲν ἵππεῖς δέκα, τοὺς δὲ πεζοὺς ἕξ καὶ <δέκα> δεῖ στρατείας τελεῖν κατ' ἀνάγκην ἐν τοῖς τετταράκοντα καὶ ἕξ ἔτεσιν ἀπὸ γενεᾶς πλήν τῶν ὑπὸ τὰς τετρακοσίας δραχμᾶς τετιμημένων· τούτους δὲ παριᾶσι πάντας εἰς τὴν ναυτικήν χρεῖαν. Ἐὰν δὲ ποτε κατεπίγη τὰ τῆς περιστάσεως, ἀφείλουσιν οἱ πεζοὶ στρατεύειν εἴκοσι στρατείας ἑνιαυσίους. πολιτικήν δὲ λαβεῖν ἀρχήν οὐκ ἔξεστιν οὐδενὶ πρότερον, ἐὰν μὴ δέκα στρατείας ἑνιαυσίους ἢ τε-

« carica politica » (nel senso, parrebbe, più generale del termine, comprensivo dunque anche del tribunato della plebe)<sup>17</sup> non significa che i candidati alle cariche politiche debbano essere necessariamente dell'*ordo* degli *equites*, cioè di quei cittadini che sono tenuti in ogni caso a compiere almeno dieci campagne, e non esclude dalla legittimazione alle candidature politiche gli esponenti dei *pedites*, essendo questi cittadini tenuti a compiere sedici, non dieci, campagne? La risposta affermativa sembra al Nicolet pressoché ovvia, tanto più che un testo del grammatico Festo, forse derivato da Varrone, chiarisce in termini generali che per « *adlecti* » si intendevano, ai tempi della repubblica, quegli individui che, a causa di vuoti verificatisi nel senato (*propter inopiam*), erano stati assunti nel novero dei senatori « *ex equestri ordine* », traendoli cioè dall'*ordo equester*<sup>18</sup>.

Ma leggiamo meglio. Polibio, per quel che contano quanto ad esattezza le sue affermazioni<sup>19</sup>, segnala certamente che ai cavalieri sono imposte almeno dieci campagne, ma non caratterizza affatto gli *equites* come « quelli delle dieci campagne ». La nozione di *equites* e quella di *pedites* sono solo un presupposto implicito ed indiscusso del suo discorso, non sono l'oggetto del medesimo. Quando, dunque, alquanto più in là (dopo aver parlato anche dei cittadini con censo inferiore alle 400 dracme, cioè ai 1600 sesterzi, che vengono tutti inviati alla flotta), egli afferma (si fa per dire) che i nastrini di dieci campagne sono indispensabili per entrare in politica, è arbitrario pensare che Polibio si riferisca ai soli *equites*, e non anche ai *pedites*, e non anche agli stessi marinai dell'armata navale. Sotto questo profilo è del tutto ingiustificato affermare che « la sola condizione posta per l'accesso alle magistrature e quindi per l'entrata in senato era di aver compiuto dieci anni di servizio come *eques equo publico* »<sup>20</sup>.

τελεκίως. <sup>17</sup> V. in proposito, convincentemente, NICOLET (nt. 7) 23 nt. 13.

<sup>18</sup> (Paul.) Fest. sv. 'adlecti' (p. 6 L.): *Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter inopiam ex equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti. (rell.)*. <sup>19</sup> In proposito, K. H. PETZOLD, *Studien zur Methode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung* (1969) passim. Per quanto mi concerne, ho già espresso altrove (*Liberalità e parsimonia del principe*, in *Labeo* 18 [1972] 402) l'avviso che Polibio i fatti romani mostra di conoscerli bene, ma i Romani non li capisce o non ha interesse a capirli altrettanto, come dimostrano le sue frequenti meraviglie da 'straniero' di fronte ad usi e costumi che non corrispondevano a quelli del suo paese.

<sup>20</sup> NICOLET (nt. 7) 25 s. <sup>21</sup> Non posso sorvolare sulla sorprendente interpretazione di Liv. 23.23.5-6 che ci offre, in rapporto a Per. 43, il NICOLET (nt. 7) 23 s. Come è noto, dopo il disastro di Canne il senato si trovò privo di circa la metà dei suoi membri, per esserne i più caduti nelle sfortunate battaglie contro i Carta-

Già, ma gli *adlecti* non erano senatori provenienti dall'*ordo equester*? Sicuro che lo erano. Tuttavia gli *adlecti* erano dei senatori speciali, dei senatori chiamati al senato per integrarne il numero nei casi eccezionali in cui gli ex-magistrati non fossero sufficienti (e non vi fossero a sufficienza cittadini dotati di qualità tanto specchiate, da meritare *ad personam* l'accesso al senato). Dove andarli a prendere, questi *boni viri*, se non nel rango più eletto dell'ordinamento centuriato, vale a dire tra le 18 centurie degli *equites*? Se i cavalieri erano i « *primores civitatis* », la crema della cittadinanza, era logico che ad essi si ricorresse, in mancanza di altri cittadini concretamente più degni<sup>21</sup>, per integrare i ranghi del senato<sup>22</sup>.

4. — Il punto di forza della tesi del Nicolet è comunque un passo famoso, famoso anche per la sua oscurità, del *de republica* di Cicerone<sup>23</sup>.

---

ginesi e per essere gli altri morti per cause diverse. A séguito di vivaci discussioni (Liv. 23.22), si decise di invitare il console C. Terenzio Varrone, richiamato a tale scopo in gran fretta dalla Puglia, a nominare dittatore senza *magister equitum* M. Fabio Buteone, il più anziano tra i personaggi censorii viventi, affinché colmasse in sei mesi i vuoti del senato: cosa, sia detto tra parentesi, piuttosto singolare, visto che vi era in carica un altro dittatore, impegnato peraltro in guerra, nella persona di M. Giunio Pera. Fabio Buteone, conscio della delicatezza della sua situazione, confermò tutti i senatori viventi, che erano stati designati o confermati precedentemente dalla coppia censoria di C. Flamio e L. Emilio, dopo di che scelse 177 neo-senatori secondo un ordine di preferenza il più possibile spersonalizzato (*ut ordo ordini, non homo homini praelatus videretur*). Infatti (cfr. Liv. 23.23.5-6): *recitato vetere senatu, inde primos in demortuorum locum legit, qui post L. Aemilium C. Flamium censes curulem magistratum cepissent, necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis quaestoresve fuerant; tum, ex iis qui magistratus non cepissent, qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent*. Più chiari di così si muore: in primo luogo vennero designati (in ordine di anzianità di carica) gli ex-magistrati curuli, poi gli ex-portatori di cariche politiche non curuli, infine un certo numero di valorosi. Livio non dice affatto che i designati da Buteone siano stati tratti esclusivamente dall'*ordo equester*, anzi fa intendere il contrario (e ce ne conferma la lettura di 23.22); chi equivoca di grosso è il suo sommarista (Per. 23), il quale scrive: *senatus ex equestri ordine hominibus centum nonaginta suppletus est*. Ciò posto, come può il Nicolet affermare che bisogna credere all'« *ex equestri ordine* » dell'abbreviatore, di un abbreviatore che non sa nemmeno riportare il numero liviano (177, e non 190) dei neo-senatori? D'accordo che il sunteggiatore « a donc tout naturellement compris le texte livien comme si tous ... avaient obligatoirement fait partie de l'ordre équestre », purché si ammetta che egli è caduto « tout naturellement » in un errore spiegabile solo con la situazione di diritto, e comunque con la prassi incontrastata, dell'età imperiale. <sup>22</sup> Sui molti casi, che non si contestano, di *adlectio* dall'*ordo equester* v. le citazioni di NICOLET (nt. 7) 23 nt. 15. <sup>23</sup> V. NICOLET (nt. 7) 24 s.

È Scipione Emiliano che parla per tessere le lodi dell'ordinamento centuriato. Le sue parole, che si intendono pronunciate nel 129 a.C., sono esattamente queste: « *quam commode ordines descripti aetates classes equitatus in quo suffragia sunt etiam senatus, nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus qui novam largitionem quaerunt aliquo plebiscito reddendorum equorum* »<sup>24</sup>.

L'unico segno di interpunzione incontestabile, in questo periodo, è la virgola dopo *senatus*. È abbastanza sicuro che a sinistra di quella virgola Scipione esce in una frase che è tutta di ammirazione per l'opportunità pratica del sistema costituzionale cui si riferisce, mentre è sufficientemente chiaro che a destra della virgola egli passa a deplorare il pericolo implicato da molti, troppi suoi concittadini che stoltamente desiderano eliminare una certa « utilità » (*hanc utilitatem*) insistendo per ottenere un'altra « concessione » (*novam largitionem*) costituita da un certo *plebiscitum reddendorum equorum*. Dire ciò, peraltro, non basta alla completa comprensione del passo perché del *plebiscitum reddendorum equorum* (che Scipione sembra considerare come non ancora votato, ma che gli studiosi concordemente ritengono essere stato realmente emesso, nello stesso anno 129 o successivamente, dopo l'immaginario dialogo del *de republica*), di questo plebiscito noi non sappiamo, da altre fonti, assolutamente niente<sup>25</sup>. Se ignoriamo il suo contenuto, se ignoriamo in che senso ed a favore di chi esso comportò una *largitio*, è evidente che non ci è possibile intuire quale specifica *utilitas* dell'ordinamento centuriato la concessione del plebiscito fece venir meno, è evidente perciò che non ci è nemmeno possibile intendere nella sua pienezza la frase che va da *quam commode* a *senatus*. Infatti è improbabile che *senatus* sia un nominativo, perché il senato diverrebbe con ciò un altro indice dell'eccellenza dell'ordinamento centuriato, col quale invece non aveva assolutamente nulla a che vedere: dunque l'unica soluzione possibile, posto che « *etiam senatus* » non sia una giunta inopportuna di un amanuense, è di interpretare *senatus* come un genitivo e di chiudere tra due virgole le parole « *in quo suffragia sunt etiam senatus* »<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> Cic. *de rep.* 4.2.2. Si tratta di un frammento, della cui parte iniziale è rimasta, prima delle parole riportate qui sopra nel testo, solo la parola « *gratiam* ». <sup>25</sup> Sul problema del *plebiscitum reddendorum equorum*: NICOLET (nt. 12) 103 ss.; NICOLET (nt. 7) 24, nt. 2, e 26; G. WOLF, *Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus: 'Leges de iudiciis' und 'leges de sociis'* (diss. München, 1972) 65, 78, 80; B. COHEN, *The Roman Ordines* (diss. Tel. Aviv, 1972), citato e discusso dal NICOLET (nt. 7), ma da me non potuto consultare. Il plebiscito è inserito da G. ROTONDI (nt. 1) tra le *leges publicae populi Romani*, 303. <sup>26</sup> Da ultimo, l'edizione

Tuttavia, a far così, la traduzione della proposizione relativa è, a dir poco, imbarazzante. Poniamo che Scipione abbia esclamato: « come sono stati opportunamente disposti nel sistema centuriato gli *ordines* di cui esso si compone: differenziati i più in *iuiores* e *seniores* sulla base dell'*aetas*, distinti in cinque classi (*classes*) i *pedites* sulla base della ricchezza, separato infine dal restante popolo l'*equitatus*, in cui si annoverano anche i *suffragia* del senato »<sup>27</sup>. Si può anche capire che il fatto dei senatori che votavano tra gli *equites*, quindi con le 18 centurie più autorevoli e meno popolate dei comizi centuriati, costituissero, dal punto di vista aristocratico che è proprio di Scipione e di Cicerone, una *utilitas*, un vantaggio; ma non si capisce davvero perché mai i senatori, pur avendo il censo equestre (e secondo il Nicolet, si ricordi, dovevano averlo tutti), fossero costretti, ad un certo momento, ad uscire dalle centurie degli *equites* e ad inserirsi nelle centurie, sia pur della prima classe, dei *pedites*<sup>28</sup>.

A mio avviso, bisogna cominciare col convincersi che il *plebiscitum reddendorum equorum*, cui Cicerone accenna in modo tanto vago e di cui nessun'altra fonte ci parla, non è stato mai effettivamente emanato, ma è stata solo una delle tante istanze politiche che furono avanzate, nell'età tra il tribunato di Tiberio e quello di Caio Gracco, allo scopo di sminuire l'importanza della *nobilitas* senatoriale. La legislazione giudiziaria di Caio Gracco approdò, come è noto, dopo contrastatissime vicende, al risultato di riservare l'albo dei giudici ai soli cavalieri, nel senso che dall'*album iudicum* erano esclusi i senatori<sup>29</sup>, ma una tesi estremista avanzata in precedenza dai *populares* voleva addirittura che i senatori fossero estromessi dalle centurie equestri dei comizi centuriati. È azzardato, allo stato degli atti, sostenere col Nicolet che questa tesi radicale abbia mai

---

con traduzione italiana di L. FERRERO e N. ZORZETTI (*Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*<sup>2</sup> [1974] 346 s.): « ... i cavalieri, con i quali votano anche i senatori ». <sup>27</sup> NICOLET (nt. 7) 24: « quel avantageux système que celui des ordres, des âges, des classes, de la cavalerie, dans laquelle sont comptés également les votes du Sénat ». <sup>28</sup> Non lo si capisce sopra tutto con riferimento ad un'epoca, quella di Scipione e di Cicerone, in cui l'ordinamento centuriato aveva perduto da gran tempo l'originario carattere militare e in cui l'appartenenza agli *equites* dei comizi centuriati era basata sulla ricchezza particolarmente elevata. Non bisogna dimenticare che, a prescindere da quelle che possono essere state realmente le origini della cavalleria centuriata (v. *retro* nt. 12), Cicerone, nello stesso *de rep.* 2.22.39, dice anacronisticamente, ma con evidente riferimento alle centurie degli *equites*, che Servio Tullio ne predispose « *duodeviginti censu maximo* ». <sup>29</sup> Per tutti: WOLF (nt. 25)

trionfato<sup>30</sup>; ancora più azzardato è immaginare, col Cohen, che un plebiscito abbia escluso dalle centurie degli *equites* tutti i cavalieri, anche non senatori, che avessero fatto dieci campagne<sup>31</sup>: sia nel primo che nel secondo caso, è pensabile che alla riforma sarebbe occorsa una *lex centuriata* o l'iniziativa dei censori regolarmente eletti con legge centuriata<sup>32</sup>. Dunque il pregiudizio che Scipione paventa per le istituzioni centuriate, a seguito di un *plebiscitum reddendorum equorum* del tipo « estremista » dianzi indicato, avrebbe riguardato specificamente l'*utilitas* dell'*equitatus* inclusivo dei voti del senato, e sarebbe stato certamente gravissimo, ma fortunatamente è un pregiudizio che non si è mai prodotto.

Resta da vedere che cosa significhi, nel linguaggio di Scipione e di Cicerone, il fatto che nella cavalleria erano coinvolti i *suffragia senatus*. « *Suffragia* » significa genericamente « voti » o sta ad indicare quelle sei centurie privilegiate della cavalleria che erano dette *sex suffragia* o, più semplicemente, *suffragia*? E il genitivo « *senatus* » indica tutti i senatori o solo i senatori che fossero iscritti nelle centurie degli *equites*?

Il Nicolet è sicuro che il termine « *senatus* » includa tutti i suoi membri, cioè tutti i senatori, e valorizza generosamente una ipotesi di B. Cohen, assumendo come probabile che tra le centurie degli *equites* ve ne fossero alcune, designate come *suffragia*, che erano composte da *seniores*, vale a dire da *senatores*<sup>33</sup>. Ma è una teoria arditata e fragile, che non regge ad una riflessione approfondita<sup>34</sup>. In verità, ove si legga

81 ss. (cd. *lex Sempronia de iudiciis ad equites transferendis*).<sup>30</sup> Secondo il NICOLET (nt. 12), 109 ss., gli *equites* acquistando titolo per l'ingresso in senato, dovevano *reddere equum* e passare in una centuria di *seniores* della prima classe dei *pedites*. L'ipotesi non mi sembra suffragata da indizi consistenti.<sup>31</sup> COHEN (nt. 25), riferito da NICOLET (nt. 7) 26.<sup>32</sup> Così avvenne, almeno secondo me, per la riforma dei comizi centuriati attuata, pare, nel 241 a.C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone. Cfr. GUARINO (nt. 2) 195 s.<sup>33</sup> NICOLET (nt. 7) 24 s. Naturalmente, dato che il Nicolet crede alla emanazione del *plebiscitum reddendorum equorum*, la sua teoria è nel senso che dopo il 123 (anno in cui egli situa il plebiscito: NICOLET [nt. 12] 109 ss.) gli *equites* entrati in senato furono costretti ad uscire dall'*equitatus* ed a passare alla fanteria. Sino al 123 vi furono invece le centurie equestri di *seniores-senatores* immaginate dal Cohen.<sup>34</sup> A parte quanto scrivo nel testo sul carattere generico e allusivo del termine *senatus* (che non indica necessariamente tutti i senatori), direi che le osservazioni, indubbiamente sagaci, del Cohen non meritano, a ben vedere, la pronta adesione che vi dedica il Nicolet. Invero, per dimostrare che anche le centurie degli *equites* erano differenziate in *iuniores* e *seniores*, il Cohen fa leva essenzialmente su Fest. sv. '*senatores*' (454 L.): *Senatores a senectute dici satis constat ... et nunc cum senatores adesse iubentur, adicitur 'quibusve in senatu sententiam dicere licet', quia hi, qui post lustrum conditum ex iunioribus magistratum ceperunt ... non vocantur senatores antequam in senioribus*

pacatamente il nostro brano, è necessario tener conto del fatto che Scipione parla per termini generali, allusivo ciascuno a certe caratteristiche dell'ordinamento centuriato, caratteristiche che in questo punto egli non ha bisogno o intenzione di precisare<sup>35</sup>.

Come « *aetates* » allude alla distinzione tra *iuniores* e *seniores*, come « *classes* » allude alla ripartizione delle centurie di fanteria in classi, come « *equitatus* » allude alle 18 centurie di cavalleria, così « *suffragia senatorius* » è anch'essa un'espressione rotonda e generica che, sino a prova contraria, allude esclusivamente al vantaggio (per le posizioni aristocratiche) dell'appartenenza agli *equites* dei comizi, sempre che non intervenga il temuto *plebiscitum reddendorum equorum*, anche di numerosi senatori.

Non è lecito, allo stato attuale delle nostre conoscenze della costituzione romana, sforzare il discorso di Scipione sino al punto da farne il supporto della tesi per cui i senatori dovevano essere tutti di censo equestre e, strano a dirsi, tutti esclusi dalle centurie comiziali degli *equites*.

5. — D'altra parte, gli indizi a favore della opinione corrente, pur non essendo certo decisivi, non sono affatto da buttar via.

Le molteplici affermazioni delle fonti circa la povertà, la modestia, la semplicità dei costumi dei magistrati e senatori del buon tempo antico hanno indubbiamente un forte sapore retorico e non varrebbe la pena di fermarvisi sopra, anzi nemmeno di menzionarle<sup>36</sup>, se Roma non fosse per eccellenza, come proprio il Nicolet sottolinea<sup>37</sup>, una « città censitaria ». Dice il Nicolet: è pensabile che in questa città censitaria le magistrature (col conseguente accesso al senato) non siano state anch'esse, così come l'elettorato attivo, subordinate a considerazioni di censo? Dico io, di rimando: è pensabile che in una repubblica, in cui il censo avrebbe avuto tanta importanza sin dalle origini, siano tanto abbondanti e compiaciute le testimonianze circa l'*egestas* degli antichi magistrati e senatori?

---

*sunt censi*. È facile dire che coloro che sono stati sottoposti a *lectio* dei censori sono iscritti alle centurie equestri dei *seniores*, mentre coloro che non hanno ancora subito la *lectio* appartengono alle centurie equestri degli *iuniores*, ma si rifletta. In primo luogo è curioso che la tesi sia avanzata da chi, credendo alla storicità del *plebiscitum reddendorum equorum*, ritiene che dopo quel plebiscito i magistrati, o in ogni caso i senatori *lecti*, uscirono dalle centurie equestri (delle quali, dunque, non poterono essere i *seniores*). In secondo luogo (e questo val per chi, come me, alla storicità del plebiscito non crede) Festo basa la identificazione dei senatori sulla *senectus*, sull'anzianità: è ben naturale che egli, dovendo porre a confronto i senatori a pieno titolo (cioè *lecti* dai censori) con i senatori *in itinere* (cioè con i magistrati non ancora *lecti* dai censori), parli per i primi di '*seniores*' e per i secondi di '*iuniores*'.

<sup>35</sup> V. invece Cic. *de rep.* 2.22.39, ove la descrizione dell'ordinamento centuriato è fatta con ben diversa cura dello specifico. <sup>36</sup> V. comunque NICOLET (nt. 7) 28 s.

Quanto meno, le due opposte domande si equivalgono, quindi si neutralizzano l'una con l'altra. Ma, visto che ci siamo, fermiamoci un po' su questa faccenda della città censitaria. A mio parere, non bisogna esagerare. Roma non fu « censitaria » (o, se vogliamo dir così, « capitalistica ») *ab initio*, ma lo divenne coi tempi. Per quanto penso di aver tentato di dimostrare in altre occasioni<sup>38</sup>, l'*exercitus centuriatus* degli albori della repubblica romana, per lo meno nel secolo V e in parte del secolo IV avanti Cristo, fu costituito da sei centurie di *equites* e da un'unica classe, la « *classis* » appunto, di *pedites*. Gli *equites* delle sei centurie (quelle che poi furono chiamate i *sex suffragia*) non erano scelti sulla base di criteri patrimoniali, ma erano né più né meno che i *Quirites* o *patricii*. I *pedites* della *classis*, tutti di estrazione plebea, in tanto dovevano avere un censo minimo in quanto erano tenuti al gravoso (economicamente gravoso) servizio nella fanteria pesante, di tipo oplitico.

La trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*, l'aumento progressivo delle centurie dei cavalieri e delle classi dei fanti, l'ammissione tra i cavalieri anche di plebei particolarmente ricchi, la graduazione delle classi di fanteria in base al censo, la correlazione con queste divisioni comiziali del peso politico dei cittadini furono tutte caratteristiche che vennero man mano, e in buona parte per forza di cose, in appresso. È fuor di dubbio che questo processo storico abbia comportato situazioni giuridico-costituzionali di favore per i cittadini più ricchi, ma non si dimentichi che alle situazioni di favore si accompagnavano, sul piano degli oneri militari e tributari, corrispondenti situazioni di sfavore (il che, d'altronde, è ciò che in qualche modo si verifica, almeno in teoria, anche negli stati moderni).

Comunque, dato che i più abbienti avevano nei comizi centuriati la maggioranza dei voti, non v'era bisogno di un principio giuridico per cui solo gli appartenenti al loro cetto (cioè i cavalieri e i fanti della prima classe) dovessero concorrere alle magistrature e al senato<sup>39</sup>. Bastava che i ricchi lo volessero (come il più delle volte accadeva), ed era cosa fatta. Né i ricchi, penso, erano tanto poco furbi da volersi legare le mani con quel principio giuridico. È logico infatti che essi si riservassero la possibilità di far ricorso, in casi speciali e particolarmente per il comando

<sup>37</sup> NICOLET (nt. 7) 22.    <sup>38</sup> GUARINO (nt. 12) 105 ss.    <sup>39</sup> Il NICOLET (nt. 37) giustamente osserva che la repubblica romana andò, nei suoi ordinamenti, molto più lontano di altre città nell'adozione dei moduli censitari, in quanto essa eresse addirittura a principio costituzionale la graduazione secondo ricchezza dei cittadini nelle assemblee votanti. Proprio perciò Roma, essendo sicura la preponderanza dei ricchi nei comizi,

dell'esercito, a persone anche estranee al loro ambiente, quando fossero dotate (pensiamo, per dirne una, a Cincinnato) di speciali capacità.

6. — Sebbene io, anche in ciò adeguandomi al Mommsen, non abbia una grande stima di Cicerone e dell'esattezza delle sue informazioni, penso che un indizio ciceroniano, assai più lucido di quello desumibile dal *de republica*<sup>40</sup>, sia dato, a sostegno della tesi qui accolta, un brano dell'orazione *pro Sestio*.

Enfatico quanto si vuole, ma sta in fatto che Cicerone qui parla chiaro. Nel lodare la costituzione della repubblica, egli dice che gli antenati, « dal momento che non soffrivano la potestà suprema dei re, crearono dei magistrati annui, affinché questi mettessero al sommo della repubblica il consiglio senatoriale (*consilium senatus*), ma fossero eletti a quel consiglio dal popolo tutto (*ab universo populo*) e l'accesso a quel sommo ordine fosse aperto all'attivismo ed ai meriti personali di tutti i cittadini (*omnium civium industriae ac virtuti pateret*) »<sup>41</sup>. In altri termini: al posto dei re subentrarono i magistrati annuali e quindi subentrò, in definitiva, il senato, sia perché i magistrati ne seguivano le direttive e sia perché essi ne andavano a far parte al termine della carica. Ma il senato (ecco la grande differenza dal regno) era un consesso aperto a tutti i cittadini e cui si perveniva sulla base di un'elezione effettuata da tutti i cittadini.

È vero che, in un altro passo della stessa orazione, Cicerone, volendo definire i cittadini di alto livello, gli « *optimi civitatis* », dice che tra costoro sono da annoverare, tra gli altri, « gli uomini che fanno parte degli ordini cittadini superiori e ai quali è aperto (*patet*) il senato »<sup>42</sup>. Ma è vano affermare che con ciò Cicerone limiti l'accesso al senato ai soli « *maximorum ordinum homines* », quali che essi siano<sup>43</sup>. A prescindere dal fatto che il passo ora ricordato (il paragrafo 97) è precedente rispetto all'altro ricordato prima (il paragrafo 137), ed è inoltre ben distante da esso, esso non può valere a sminuire l'affermazione chiara e tonda secondo cui al senato può arrivarci, per voto popolare, qualsiasi cittadino di merito. Vale solo a significare che, come nessuno nega e può negare, le vie del senato sono particolarmente agevoli per i cittadini dei *maximi ordines*.

potè concedersi un maggior margine nella scelta dei suoi magistrati. <sup>40</sup> V. retro n.

4. <sup>41</sup> Cic. *pro Sest.* 137: *qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret.* <sup>42</sup> Cic. *pro Sest.* 97: *... maximorum ordinum homines, quibus patet curia...* <sup>43</sup> In questo senso NICOLET (nt. 7) 29.

Non solo. Se è vero che i « *maximorum ordinum homines* » dei tempi di Cicerone (perché in questo punto Cicerone non si riferisce ai tempi degli antenati, ma ai tempi suoi), sono non soltanto i senatori e i cavalieri (con censo minimo di 400.000 sesterzi), ma anche i *publicani*, i giudici e forse i così detti *tribuni aerarii*<sup>44</sup>, troppa grazia Sant'Antonio. Si viene a negare che al senato possano accedere soltanto gli *equites*, oppure si è costretti a sostenere, come fa appunto il Nicolet, che *publicani*, giudici e *tribuni aerarii* al senato non ci arrivino direttamente, ma solo dopo essere diventati cavalieri<sup>45</sup>. Ognuno vede, peraltro, quanto quest'ultima trincea esplicativa sia compatibile col « *patet* » di Cicerone, il quale il senato dei suoi tempi lo dichiara aperto direttamente, senza anticamera o stanze di compensazione, a tutti i membri, cavalieri o no, dei *maximi ordines*.

7. — Sin quin la guerra tra gli indizi, pro e contra. Vi è però, se non erro, addirittura un argomento, sia pure *e silentio*, con valore altamente probatorio a favore dell'apertura delle magistrature e del senato a tutti i cittadini romani. Esso è costituito da un richiamo all'ordinamento in generale e, in particolare, dalla così detta *professio nominis*.

Coloro che aspiravano ad essere eletti ad una magistratura dovevano esplicitare questa loro aspirazione, e la dichiarazione relativa doveva essere resa ovviamente al magistrato che avesse indetto l'assemblea elettorale e cui spettasse conseguentemente il compito di dirigerla e di proclamare i risultati del voto. Probabilmente questa *professio nominis* fu formalizzata e regolata nei particolari solo nel corso del tempo e sopra tutto nella tarda repubblica<sup>46</sup>. Questo non è il luogo per occuparsi in modo approfondito dell'istituto e del se e quando esso fu proclamato costituzionalmente obbligatorio. Certo è che la *professio nominis*, o comunque la si chiamasse<sup>47</sup>, prima e più che obbligatoria era praticamente necessaria, e che insomma il presidente dell'assemblea, chiunque egli fosse, non poteva non essere portato a conoscenza, non importa se in un modo o nell'altro, delle persone dei candidati.

A proposito del presidente dell'assemblea elettorale, e in special modo del presidente delle elezioni nei comizi centuriati (che poteva essere un *interrex*, un *dictator comitiorum habendorum causa creatus*, o uno dei magistrati ordinari *cum imperio* in carica), si è discusso molto, non tanto

<sup>44</sup> Così, esplicitamente, NICOLET (nt. 43), che si rifà ad una dimostrazione del COHEN (nt. 25). <sup>45</sup> E a condizione, si aggiunga, di uscire dall'*equitatus* e di rientrare nella fanteria al momento della *lectio senatus*: v. retro n. 4 e nt. 33. <sup>46</sup> Sul tema, da ultimo, RILINGER (nt. II) 63 ss. <sup>47</sup> Cfr. RILINGER (nt. II) 63 nt. 7.

circa i suoi poteri giuridici, quanto circa le sue possibilità di fatto. Contro il Münzer e molteplici suoi seguaci<sup>48</sup>, l'ultimo studioso della questione, il Rilinger, si è sforzato di dimostrare, anche col ricorso a qualche argomento che non sarebbe affatto dispiaciuto a Gorgia o a Protagora, che, di fatto, il presidente delle elezioni non esercitava (e non esercitò mai) influenza alcuna sui risultati, a meno che (guarda, guarda) non si voglia giudicare pelosa anche la spintarella che qualche ex-generale possa aver dato al suo vecchio sottoposto, o qualche fratello possa aver dato al fratello e così via venialeggiando<sup>49</sup>. Meglio lasciar la cosa lì e chiedersi quali poteri il presidente delle elezioni avesse sul piano del diritto, cioè per quali motivi egli potesse escludere dalle elezioni un candidato o rifiutarsi di proclamarne il nome, se fosse stato comunque eletto.

Ebbene è indubbio che i motivi giuridici di ineleggibilità non mancavano, né sono taciuti dalle fonti (si pensi all'età minima o agli intervalli tra le cariche), così come è indubbio che un certo margine di discrezionalità il presidente dell'assemblea, almeno se munito di *imperium*, l'aveva<sup>50</sup>. Pure, mai una volta il presunto limite del censo fa la sua apparizione nelle fonti di cui disponiamo.

Il fatto che, come abbiamo visto, le fonti parlino spesso e volentieri, almeno per i tempi più antichi, di magistrati e senatori di povera condizione economica acquista, a questo punto, una rilevanza particolare, direi addirittura decisiva. Strano sarebbe se, dovendo i candidati appartenere alle centurie degli *equites* o dovendo essi avere comunque almeno il censo equestre, mai una volta sia stato detto che la *professio* di candidati poveri fu rifiutata o che la *professio* degli stessi fu accettata solo a titolo eccezionale.

8. — Davvero non mi pare, in conclusione, che possa attribuirsi alla *libera respublica* un principio giuridico-costituzionale circa il censo minimo, che sarebbe dovuto essere quanto meno il censo equestre, per l'ammissione alle magistrature e al senato. La tesi non è né provata, né probabile. Addirittura appare più che probabile il contrario<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (1920) 133, 317.

<sup>49</sup> RILINGER (nt. II) passim e 170 ss. <sup>50</sup> Cfr. RILINGER (nt. II) 174 ss., con riguardo alla differenza (o no?) tra '*nomen accipere*' e '*rationem habere*'.

<sup>51</sup> Certamente assai fini, sia detto per inciso, sono i richiami che il NICOLET (nt. 7), 25 e 27 s., fa, per sostenere la sua tesi, a due passi della satira menippea (n. 43) di M. Terenzio Varrone denominata *Ἰπποχύων*, ma non credo si tratti di richiami decisivi. Il primo passo è riferito indirettamente da Gell. 3.18: *M. autem Varro in satira Menippea quae Ἰπποχύων inscripta est equites quosdam dicit pedarios appellatos, videturque eos significare qui nondum a censoribus in senatum lecti,*

In linea di fatto la situazione era radicalmente diversa. Se anche in antico i consoli, essendo scelti sopra tutto in considerazione delle loro capacità militari, potevano effettivamente versare in condizioni di *egestas* e persino, trattandosi di persone (si dice) di luminosa onestà, rimanere in quelle condizioni malgrado le occasioni offerte dalla carica; se anche, per conseguenza, anche gli altri magistrati, sempre in antico, potevano avere la borsa semi-vuota; la storia di Roma ci suggerisce che, a cominciare dall'età delle guerre puniche, chi non fosse abbiente e ben accasato, o almeno appoggiato da ricche e potenti famiglie, le magistrature e il senato poteva praticamente vederle solo da spettatore. I giuochi di potere non solo tenevano fuori dall'uscio, salvo faticose eccezioni, gli *homines novi*, solitamente non poveri, ma a maggior ragione escludevano da ogni pratica considerazione i poveri in canna, salvo che non appartenessero già alla *nobilitas* o non si prestassero, sopra tutto come tribuni della plebe, a fare i servi sciocchi della *nobilitas* stessa<sup>52</sup>.

Figuriamoci nell'ultimo secolo avanti Cristo o, più precisamente, a cominciare dall'età dei Gracchi: l'età in cui, tanto per dirne una, fu tribuno della plebe un non meglio identificato Ottavio, chiaramente portato al tribunato dalla *nobilitas* per ostacolare Tiberio Gracco e chiaramente abbandonato a se stesso dalla stessa *nobilitas*, allorché questa si convinse che Tiberio andava combattuto in modo più drastico<sup>53</sup>. Il « *commentariolum petitionis* », il « manuale del candidato » di Quinto Cicerone lo abbiamo letto tutti e pochi ormai sono disposti a ritenere che le cose incredibili che vi si leggono dentro non siano fondamentalmente vere<sup>54</sup>.

---

*senatores quidem non erant, sed quia honoribus populi usi erant, in senatum veniebant et sententiae ius habebant.* Il secondo è riportato testualmente (salvo guasti) da Non. 53 L.: *Excuriari, curia excludi. Varro Hyppocyne: 'Apollonium ideo excuriari, quia nihil habebat'*. Non vi è dubbio che Varrone prenda in giro a suo modo (cfr. Tertull. *ad nat.* 1.10.43: *Romani stili Diogenes Varro*) in ambedue i passi dei cavalieri: i *quidam equites* perché, non essendo stati ancora *lecti* dai censori, sono *senatores pedarii*, cioè cavalieri appiedati; Apollonio perché, non avendo nulla, è stato escluso dalla curia senatoriale. Ma da che si desume che senatori potessero essere solo i cavalieri? In particolare, quanto al secondo passo (in ordine al quale l'ipotesi che Apollonio fosse Appuleio Saturnino direi che sia, comunque, parecchio azzardata), mi domando se esso, dovendo noi presumere che sia stato scritto in chiave sarcastica, non voglia dire che il ricco (non il povero) Apollonio fu tenuto lontano dalle magistrature e dal senato perché era privo di ogni qualità. <sup>52</sup> V., in proposito, J. SHATZMAN, *Senatorial Wealth and Roman Politics* (1975). <sup>53</sup> Cfr. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* (nt. 10) passim. <sup>54</sup> Cfr. per tutti: M. DAVID ed altri, *Le « Commentariolum Petitionis » de Quintus Ciceron. État de la question et étude prosopographique*, in ANRW. 1.3 (1973) 239 ss.; NICOLET, *Le métier* (nt. 7)

La campagna elettorale costava, in spese lecite e soprattutto illecite, un bel po', ed era generalmente il candidato a pagarla. Che il censo normale dei senatori, in quanto ex-magistrati, abbia raggiunto quello ufficialmente stabilito per i cavalieri e lo abbia addirittura superato, è ampiamente pensabile. È pensabile quindi che, basandosi su questo diffuso dato di fatto (che non era però il dato di diritto sostenuto dal Nicolet), abbia tratto Augusto la spinta per la sua istituzione dell'*ordo senatorius*<sup>55</sup>.

Difficile, purtroppo, il « mestiere di senatore » a Roma. Difficile quanto meno arrivare al senato, visto che rimanervi era pressoché sicuro. Ma, se guardiamo ai « senatori », o più precisamente ai parlamentari, delle democrazie moderne (le quali, secondo coloro che se ne dicono gli intenditori, sarebbero solo le liberal-democrazie, o democrazie borghesi, con rigorosa esclusione delle forme di governo « socialiste »)<sup>56</sup>, se guardiamo a questi liberi rappresentanti della volontà e degli interessi del popolo e se riflettiamo su quanto essi spendono o fanno spendere ai loro sostenitori privati o ai loro partiti politici per giungere in parlamento, la morale della favola potrebbe ben scriverla un redivivo Quinto Cicerone.

---

403 ss.    <sup>55</sup> Cfr. NICOLET (nt. 7) 30 ss.    <sup>56</sup> V. G. SARTORI, *Democrazia e defezioni* (1976) 283 ss. e *passim*.